

Legge regionale 27 novembre 2015, n. 23

Variatione al bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.

(BURC n. 83 del 27 novembre 2015)

Art. 1

(Rimodulazione delle risorse finanziarie destinate al Trasporto pubblico locale)

1. Al fine di garantire la totale copertura dei contratti di servizio stipulati con Trenitalia S.p.A. per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2015, quale ulteriore quota a carico del bilancio regionale, distinta da quella iscritta a titolo di Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16 bis del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#) (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#) e dall'articolo 1, comma 301, della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), la maggiore spesa di euro 13.500.000,00 con allocazione all'UPB U.002.003.001.005 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
2. Lo stanziamento dell'UPB U.002.003.001.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015 è incrementato di euro 1.500.000,00 da destinare al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale.
3. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante la riduzione di euro 15.000.000,00 dello stanziamento di cui al capitolo U2301051001 allocato nella medesima UPB U002.003.001.005 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015. Alle finalità di cui all'articolo 41, commi 5, 6 e 7 della [legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69](#) recante: "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013)" sono destinate le risorse di cui all'articolo 25, comma 11 quinquies, del [decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#) (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), ai sensi di quanto disposto dal decreto interministeriale 12 giugno 2015, n. 197.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche al documento tecnico di cui all'articolo 10 della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#) (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.